



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>PAGANO</u> | <u>GIUSEPPE</u> | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>ALTIERI</u> | <u>ANTONIO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>GRANDE</u> | <u>FELICE</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3917/2018
depositato il 18/05/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 5707/2017 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di SALERNO
contro:

difeso da:

e da

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1171 IMU 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1172 IMU 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1173 IMU 2014

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 3917/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/11/2018 ore 09:00

N°

10817

PRONUNCIATA IL:

21/11/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA

14/12/18

Il Segretario



SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 3917/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/11/2018 ore 09:00

(segue)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1174 IMU 2015

- sull'appello n. 3919/2018
depositato il 18/05/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 5708/2017 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di SALERNO
contro:

difeso da:

e da

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1169 I.C.I. 2014
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1170 IMU 2015

- sull'appello n. 3920/2018
depositato il 18/05/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 5709/2017 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di SALERNO
contro:

difeso da:

e da

proposto dall'appellante:



(segue)

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 3917/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/11/2018 ore 09:00

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1167 IMU 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1168 IMU 2013

- sull'appello n. 3922/2018
depositato il 18/05/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 5710/2017 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di SALERNO
contro:

difeso da:

e da

proposto dall'appellante:

difeso da:

TASCONE STEFANO
VIA VENEZIA 10 PRIMO PIANO INT 1 84098 PONTECAGNANO FAIANO SA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1118 I.C.I. 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1119 IMU 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1120 IMU 2014
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1122 IMU 2015

- sull'appello n. 3923/2018
depositato il 18/05/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 5711/2017 Sez:3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di SALERNO
contro:



(segue)

difeso da:

e da

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1131 IMU 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1132 IMU 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1133 IMU 2014
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1134 IMU 2015
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1135 IMU 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1136 IMU 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1137 IMU 2014
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1138 IMU 2015
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1139 IMU 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1140 IMU 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1141 IMU 2014
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1142 IMU 2015
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1143 IMU 2015
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1144 IMU 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1145 IMU 2014
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1146 IMU 2015
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1147 IMU 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1148 IMU 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1150 IMU 2015
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1151 IMU 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1152 IMU 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1153 IMU 2014
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1154 IMU 2015
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1155 IMU 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1156 IMU 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1157 IMU 2014
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1158 IMU 2015
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 134 IMU 2014

- sull'appello n. 3925/2018
depositato il 18/05/2018

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 3917/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/11/2018 ore 09:00



SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 3917/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/11/2018 ore 09:00

(segue)

- avverso la pronuncia sentenza n. 5712/2017 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SALERNO
contro:

difeso da:

e da

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1157 IMU 2014
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1158 IMU 2015
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1163 I.C.I. 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1164 IMU 2013

- sull'appello n. 3926/2018
depositato il 18/05/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 5713/2017 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SALERNO
contro:

difeso da:

e da

proposto dall'appellante:



(segue)

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1159 IMU 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1160 I.C.I. 2013
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1161 IMU 2014
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1162 IMU 2015

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 3917/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/11/2018 ore 09:00

F A T T O

Il _____, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, così come rappresentato e difeso in atti, presentava distinti appelli avverso le sentenze nn.5707, 5713, 5709, 5710,5711, 5712 e 5713 depositate il 15/12/2017 con le quali la CTP di Salerno rigettava i ricorsi del di Salerno afferenti avvisi di accertamento Imu per gli anni dal 2012 al 2015.

L'appellante _____ riteneva la sentenza illegittima laddove il giudice di I° non aveva tenuto conto che il _____, ente pubblico, aveva svolto solo compiti istituzionali e mai attività commerciali e, quindi, non era tenuto al pagamento dell'Ici/Imu per immobili siti in _____ . Concludeva chiedendo la riunione in unico procedimento degli appelli in discussione presso questa Commissione, per la riforma della sentenza appellata con annullamento degli avvisi di accertamento relativi agli immobili di cui si discute e vittoria delle spese di giudizio.

Si costituiva il Comune _____ e con controdeduzioni riteneva inammissibile l'appello perché il _____ era privo dei requisiti di cui all'art. 342 cpc e l'impugnazione non conteneva una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza.

Contestava, poi, la produzione di nuovi documenti in appello richiamando il comma 3 dell'art. 345 cpc.

Riteneva l'imposta dovuta in considerazione che il _____ era, in virtù del suo statuto, un ente pubblico economico che non rientrava tra gli enti istituiti con Dlgs 267/2000 e che, visto anche la partecipazione del Banco di Napoli, tale circostanza lo escludeva dall'esenzione di cui all'art 7, comma 3, Dlgs 504/92 .

Chiedeva in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'appello, in subordine rigettare l'appello con vittoria delle spese di giudizio da attribuire ai procuratori antistatari.

All'odierna udienza la Commissione, preliminarmente riuniva gli appelli contraddistinti da RGA 3917/2018, 3919/2018,3920/2018, 3922/2018, 3923/2018,3925/2018 e 3926/2018 sotto l'RG 3917/2018, per connessione oggettiva e soggettiva e decideva la controversia così come da dispositivo.

MOTIVI della DECISIONE

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità degli appelli fatta dal Comune di _____ per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 cpc.

Infatti la Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 27199 del 16/11/2017 ha affermato che "l'individuazione di un percorso logico alternativo a quello del primo giudice non dovrà tradursi in un progetto alternativo di sentenza" ma la parte appellante deve porre il giudice di appello nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver



compreso le ragioni del primo giudice ed indicare il perché queste siano censurabili , senza, però, il rispetto di particolari forme sacramentali o vincolate.

Nel caso di specie il _____ ha rispettato tale dettato ed ha posto questo Collegio in condizioni di ben comprendere quanto eccepito.

Così come è infondata la doglianza del divieto di produzione in appello di nuovi documenti atteso che l'art. 58 del Dlgs 546/92 contempla specificamente la produzione di nuovi documenti e, tale orientamento è stato rafforzato anche dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 199 del 14/07/2017, ha affermato "la facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti non integra una violazione del diritto di difesa".

Nel merito con un unico motivo di ricorso il _____ sostiene l'esenzione degli immobili ai sensi dell'art. 7, comma 3, Dlgs 504/92 in considerazione della natura giuridica dei consorzi e per il fatto di svolgere attività istituzionale.

La Commissione, ritiene gli immobili posseduti dal consorzio asi e destinati esclusivamente a compiti istituzionali, esenti dall'imposta Ici/Imu se i consorziati sono enti individualmente esenti dalla stessa imposta.

Tale condizione è avallata anche dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 26575 del 22/10/2018 che, richiamando l'art. 36, comma 4, L. 317/1992, ha precisato che "i consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici " .

La stessa sentenza, poi, ha anche precisato , ai fini dell'esenzione, la sussistenza di due requisiti cioè che gli immobili posseduti dai consorzi siano esclusivamente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali, nel caso di specie sussiste tale requisito e che i consorziati siano individualmente esenti dall'imposta.

Quest'ultimo requisito non è presente nel Consorzio appellante atteso che annovera, come da statuto, nella propria compagine il Banco di Napoli, soggetto non individualmente esente.


Considerato che, la natura di stretta interpretazione della norma fiscale impone al contribuente dimostrare e allegare che in concreto ricorrano le condizioni per usufruire dell'esenzione e/o agevolazione e, constato che il Consorzio non ha prodotto alcuna documentazione idonea a provare che l'intera compagine annovera solo enti individualmente esenti dall'imposta, l'appello deve essere rigettato.

La natura della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.

P Q M

La Commissione, riuniti gli appelli, li rigetta. Compensa le spese.
Salerno 21 novembre 2018

Il Presidente relatore



2

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETARIA
in data _____
il Segretario _____